

Dott. ENRICO PREVER

NOTAIO IN TORINO

Via San Tommaso, 6 - Tel. 011 53 83 71

C.F.: PRV NRC 64R31 L219R

P.IVA 10589420016

Repertorio n.16079

Raccolta n.13001

TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA IN FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Torino - DP II

il 21/04/2023

N° 17829

Serie 1T

€ 356,00

Il dodici aprile duemilaventitre, in Torino, nel mio studio in via San Tommaso 6, ad ore diciannove e minuti venticinque. Avanti me dottor Enrico Prever, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti i signori:

Castelnovi Paolo, nato a Genova il 28 giugno 1948, domiciliato in Torino, via della Basilica 5, codice fiscale CST PLA 48H28 D969G

Vallaro Paola, nata a Trino Vercellese il 26 maggio 1953, domiciliata in Genova, via Napoli 12/2, codice fiscale VLL PLA 53E66 L429D

I comparenti, cittadini italiani della cui identità personale sono certo, mi chiedono di dare atto di quanto segue:

premettono i comparenti

- che tra i signori Paolo Castelnovi e Paola Vallaro in data 20/03/2013, con atto del Notaio Andrea Ganelli in Torino, rep. 26883/17753, registrato a Torino 1° in data 2/4/2013 al n.5826, è stata costituita l'associazione culturale "Landscapefor", con sede in Torino, via della Basilica n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 97776670016, partita IVA 11668280016

- che intendono trasformare l'ente dalla sua attuale forma in quella di fondazione

- che il consiglio direttivo ha provveduto a redarre la situazione patrimoniale dell'associazione aggiornata al 28/02/2023, che allego al presente sub A, con annessa la relazione del consiglio direttivo prevista dall'art. 42 bis del codice civile

- che il Consiglio Direttivo ha provveduto a redarre la Relazione illustrativa ex articoli 42 bis et 2500 sexies C.C. che allego al presente sub B

- che l'associazione ha designato il dottor Luca Ragazzoni, codice fiscale RGZ LCU 66C25 L219W, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 1705 ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 111172, con studio in Torino, Via Fabro n. 8, quale esperto per la relazione di stima prevista dall'art 42 bis C.C. e dall'ivi richiamato art. 2500 ter, 2° comma

- che la stima è stata eseguita, come risulta dalla relazione del predetto esperto asseverata con giuramento avanti a me notaio in data odierna rep.n.16078 che allego al presente sub C

- che è loro intenzione rinunciare ai termini di deposito presso la sede sociale di detti documenti

- che essi signori Paolo Castelnovi, presidente, e Paola Vallaro vice-presidente sono ad oggi gli unici associati ed altresì gli unici componenti del consiglio direttivo

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto

ciò premesso

il signor Paolo Castelnovi, nella predetta qualità, assume la presidenza dell'assemblea dell'associazione Landscapefor e espone i motivi che rendono opportuna la trasformazione in fondazione.

Il Presidente, a nome dell'intero consiglio direttivo, dà atto che, secondo le risultanze della situazione patrimoniale al 28 febbraio 2023, esposta anche nella relazione peritale sopracitata, il perito ha attestato che il patrimonio netto della società, determinato sulla base dei valori degli elementi dell'attivo e del passivo, non è inferiore ad Euro 43.000,00.

Il Presidente, sempre a nome dell'intero consiglio direttivo, inoltre, dichiara che le operazioni di gestione compiute successivamente al 28 febbraio 2023 hanno avuto carattere normale tale da non comportare risultanze reddituali negative (pertanto la situazione patrimoniale di riferimento per la trasformazione e il valore attuale degli elementi dell'attivo e del passivo non risultano particolarmente modificati se non appunto per le ordinarie operazioni di gestione quali incassi e pagamenti) e tali da non intaccare il valore del patrimonio netto.

[REDACTED SECTION]

Il presidente termina quindi la sua esposizione invitando l'assemblea a deliberare sul seguente ordine del giorno del quale, a sua richiesta io notaio dò lettura.

"L'assemblea delibera:

- a) di trasformare l'ente dalla sua attuale forma di associazione non riconosciuta in quella di fondazione.
- b) di affidare l'amministrazione della fondazione, per i primi cinque anni, ad un consiglio direttivo composto di due membri a comporre il quale vengono chiamati i signori Paolo Castelnovi e Paola Vallaro, sopraggeneralizzati.

IL signor Paolo Castelnovi viene nominato presidente e la signora Paola Vallaro vice-presidente.

Ai sensi dell'articolo ventunesimo dello statuto il consi-

glio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della fondazione.

c) di nominare organo di controllo, per i primi tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, il dottor Gay Antonio, nato a Torino il 2 aprile 1985, domiciliato in Torino, corso Marconi Guglielmo 20, codice fiscale GYANTN85D02L219Y, iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed Esperti contabili di Ivrea-Pinerolo - Torino sezione A dal 12/2/2013 al numero 3733.

Al Sindaco viene attribuito un emolumento annuo di Euro 1.000,00

d) di approvare il seguente statuto della fondazione:

Statuto della fondazione

TITOLO I

Denominazione, sede, scopo e attività, durata

Articolo 1) Denominazione

1. In dipendenza della trasformazione dell'associazione culturale Landscapefor in fondazione, è costituita, una fondazione con la denominazione "FONDAZIONE LANDSCAPEFOR", ente del terzo settore secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del codice civile e della normativa in materia,.

Articolo 2) Sede

1. La sede della fondazione è stabilita in Comune di Torino, con indirizzo via Basilica 3.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 3) Scopo e attività

1. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare la Fondazione Landscapefor considera il senso del paesaggio, e in generale la cultura diffusa, forme organiche e vitali del sapere e del sentire collettivo che, opportunamente valorizzate e sostenute, costituiscono le basi su cui fondare politiche democraticamente condivise di qualificazione territoriale e urbana e strategie sostenibili per la qualità della vita e dell'abitare.

2. Entro questa visione la fondazione Landscapefor promuove, come propria missione, il ruolo della cultura del paesaggio nelle politiche territoriali e nelle strategie di integrazione dei saperi per la gestione dei beni comuni e della res pubblica.

3. Per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

* elaborare e mettere a disposizione reti attive e luoghi di scambio di pensiero e opinione, virtuali e non, pubblicando



e consentendo a tutti di accedere e documentare, rielaborare e valorizzare i patrimoni accumulati di opere, conoscenze, competenze o i nuovi sguardi interpretativi che riguardano il paesaggio e gli aspetti naturali, storici e sociali del patrimonio e delle attività culturali diffuse nel territorio;

* agevolare l'articolazione delle domande sociali sui temi riguardanti la cultura, il territorio e il paesaggio e la capacità dei soggetti pubblici e privati di restituire risposte adeguate;

* collaborare con le organizzazioni culturali e scientifiche, dedicate al sapere diffuso sul territorio, alla capacità di progetto e di innovazione, alla formazione di competenze di supporto e di servizio per individuare potenzialità di sviluppo e condizioni di sostenibilità del piacere di abitare e di fruire dei luoghi.

4. Gli scopi potranno essere perseguiti tramite redazione di progetti ad hoc ovvero supporto economico a progetti di terze parti non profit.

5. Inoltre la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate. In particolare, senza esclusione di altre operazioni e contratti, la fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà raccordare la propria attività; nell'ambito di iniziative nei settori di cui sopra, con quella di eventuali altri enti che abbiano analoghe finalità, anche con la partecipazione a istituzioni e organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e il cofinanziamento di progetti specifici.

6. Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà inoltre:

a) assumere finanziamenti e mutui a breve, a medio e a lungo termine, stipulare locazioni, concessioni e comodati, acquistare immobili e stipulare con enti pubblici e con soggetti privati le convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;

b) amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria, locatrice, comodataria e che, comunque, possieda o detenga;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività e di studi e consulenze specifiche;

d) partecipare a bandi, gare e concorsi nazionali e internazionali che attengano alla propria attività;

e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

f) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della fondazione;

g) curare attività di ricerca scientifica svolta direttamente dall'ente o essa affidata a università e a enti di forma-

zione di alto valore;

h) svolgere, in modo accessorio o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti editoriali e di audiovisivi in genere e di diffusione di idee e di programmi tramite internet;

i) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

7. La fondazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla vigente normativa e delle prestazioni lavorative di volontari.

Articolo 4) Durata

1. La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Patrimonio

Articolo 5) Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal patrimonio della trasformata associazione, di valore non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai membri o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non sia-

no espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

TITOLO III

Membri

Articolo 6) Membri della Fondazione

1. Sono membri della Fondazione:

- a) Fondatori;
- b) altri membri non fondatori

Articolo 7) Fondatori.

1. Sono membri fondatori gli associati della trasformata Associazione culturale Landscapefor, e precisamente:

- Paolo Castelnovi, architetto, nato a Genova il 28 6 1948, CF CSTPLA48H28D969G

- Paola Vallaro, architetto, nata a Trino Vercellese il 26 5 1953, CF VLLPLA53E66L429D

2. I Fondatori contribuiscono alla Fondazione apportando conoscenze, competenze professionali e i mezzi per il conseguimento degli scopi istituzionali.

3. I Fondatori hanno diritto di partecipare alla vita della Fondazione in ogni sua manifestazione. In particolare possono accedere ai locali ed alle strutture della stessa, consultare archivi ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione nel rispetto e con l'osservanza delle modalità previste nei Regolamenti interni.

Articolo 8) Membri non fondatori

1. Possono diventare membri della fondazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che vengono invitati dai Fondatori o dal Consiglio direttivo in quanto condividono le finalità della fondazione, contribuiscono al relativo fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata dall'organo direttivo e soddisfano le seguenti condizioni:

- * essere di buona condotta morale;
- * non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- * non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- * non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
- * non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- * non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- * essere in regola con la normativa antimafia.

2. Qualora i membri della fondazione siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

3. Chi intende essere ammesso come membro della fondazione dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- * l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- * l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- * la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti;

- * l'impegno a versare il contributo al fondo di dotazione.

4. L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, e consultati i fondatori, comunica all'assemblea il proprio orientamento, che delibera in merito.

5. La deliberazione di ammissione o meno è comunicata all'interessato entro 60 giorni, è insindacabile ed è annotata nel libro dei partecipanti alla fondazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi dei membri della fondazione

1. I partecipanti alla fondazione hanno diritto di:

- * rivestire cariche sociali;

- * essere informati sulle attività della fondazione;

- * esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;

- * agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;

- * denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

2. I partecipanti alla fondazione sono obbligati a contribuire al fondo di dotazione della fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo e a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti, nonché le determinazioni degli organi della fondazione.

3. Ogni partecipante alla fondazione deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

4. La fondazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dai suoi partecipanti.

Articolo 10) Perdita della qualità di membro della fondazione

1. La qualità di membro della fondazione si perde per recesso, esclusione, o morte.

2. La qualità di membro della fondazione non può essere trasferita a causa di morte.



3. Chi perde la qualità di partecipante alla fondazione non ha alcun diritto né sui contributi versati, né sul patrimonio della fondazione.

Articolo 11) Recesso

1. Ogni partecipante alla fondazione può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

2. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

3. Il recesso del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Articolo 12) Esclusione

1. Il membro della fondazione può essere escluso dalla fondazione per gravi motivi.

2. Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla fondazione dal presente statuto;

* l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;

* l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;

* l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

* non avere adempiuto agli obblighi di contributo al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione stabiliti dall'organo direttivo per oltre un anno oltre alle scadenze poste dall'organo direttivo.

3. L'esclusione deve essere decisa dall'organo direttivo, che la notifica al membro escluso.

4. L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il membro della fondazione escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. 5. In caso di accoglimento dell'opposizione, il membro della fondazione è reintegrato nella fondazione con effetto retroattivo.

6. L'esclusione del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

TITOLO IV

Articolo 13

Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è costituita dai Membri Fondatori e non ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione che provvede a:

a) nominare l'organo amministrativo;

b) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazio-

ne nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto;

c) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;

d) ammettere, su proposta dell'organo direttivo, i nuovi membri;

e) determinare la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Membri Fondatori e non debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione.

f) adottare i Regolamenti interni su proposta dell'organo amministrativo;

g) deliberare le modifiche dello Statuto;

h) determinare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

2. L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di tutti i Membri Fondatori, e della maggioranza degli altri membri; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché vi sia la maggioranza dei Membri Fondatori. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'incremento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e, in ogni caso, con il voto favorevole di tutti i Membri Fondatori.

Delle riunioni del Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Direzione e controllo

Articolo 14) Organo direttivo

La fondazione può essere amministrata:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

L'assemblea, in sede di nomina dell'organo direttivo, decide contestualmente sulla modalità dell'amministratore unico o del consiglio direttivo.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei pote-

ri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo direttivo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio direttivo.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'organo direttivo resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, cessano dalle loro funzioni prima della scadenza del quinquennio per le seguenti cause:

- revoca;
- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e soggezione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

In ogni caso l'amministratore rimasto in carica o il sindaco, se chi rinuncia è l'amministratore unico, convoca l'assemblea per il rinnovo dell'organo direttivo.

La rinuncia ha effetto dal momento in cui il nuovo organo direttivo è entrato in carica.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

Articolo 15) Poteri dell'organo direttivo

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e del presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

Articolo 16) Consiglio direttivo

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vicepresidenti, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio

direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vicepresidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 17) Compenso organo direttivo

All'organo direttivo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

Articolo 18) Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della fondazione, assumendone il ruolo di presidente per la durata del suo incarico.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza della fondazione e il ruolo di presidente della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente, se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai membri fondatori, nel caso di assenza o impedimento dell'organo di-



rettivo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 19) Responsabilità degli amministratori

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i membri dell'organo direttivo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Articolo 20) Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione nomina un organo di controllo monocratico, a cui si applica l'art. 2399 cod. civ.

Alla nomina dell'organo di controllo, di seguito sindaco, provvedono i fondatori (per tali intendendosi coloro che hanno costituito la fondazione) all'unanimità per teste, scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.

Il sindaco resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco è in ogni caso, rieleggibile.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in confor-

mità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco deve assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Articolo 21) Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'art. 26 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvedono i fondatori (per tali intendendosi coloro che hanno costituito la fondazione) all'unanimità per teste.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- * controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- * si esprimono, con apposite relazioni, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- * possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

TITOLO VI

Bilancio

Articolo 22) Bilancio

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gen-

naio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

Articolo 23) Utili e avanzi di gestione

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 24) Erogazione delle rendite

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO VII

Estinzione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 25) Estinzione

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 26) Liquidazione

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ.

Il presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

Articolo 27) Devoluzione del patrimonio

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al

predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 28) Disposizioni transitorie

Fino all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

Articolo 29) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

Messo in votazione l'argomento all'ordine del giorno l'assemblea lo approva all'unanimità, come accertato dal presidente.

I componenti dichiarano di accettare la carica.

La trasformazione avrà effetto dall'iscrizione nel registro unico degli enti del terzo settore, constando il consenso di tutti i creditori della società

Io notaio attesto, altresì, che il patrimonio dell'ente è costituito da beni diversi del denaro, il cui valore, entità e composizione risultano comprovati dalla relazione giurata redatta dal dottor Luca Ragazzoni, codice fiscale RGZ LCU 66C25 L219W, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 1705 ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 111172, con studio in Torino, Via Fabro n. 8 allegata al presente atto sub C; il valore del patrimonio determinato da detta relazione giurata ammonta ad euro 43.000,00.

I componenti, infine, ricevuta la debita informativa, confermano la già prestata autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali - cosiddetta Legge Privacy).

Più nulla essendo a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente chiude l'assemblea ad ore venti e minuti dieci. Ho letto quest'atto ai componenti che lo approvano e sottoscrivono, dispensandomi la lettura dell'allegato, ad ore venti e minuti dieci.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto
a mano da me Notaio, quest'atto è steso per trentadue faccia-
te sin qui di otto fogli.

In originale firmato:

Paolo CASTELNOVI

Paola VALLARO

DOTTOR ENRICO PREVER NOTAIO

